



n°121 – 2010/2011

Delibera Presidente Commissione Disciplinare Settore Tecnico.

Il Presidente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico Avv. Alberto Maria Bruni ha adottato la seguente **DELIBERA**.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico riunitasi in data 24/02/2011

PREMESSO

- che in ordine all'interpretazione dell'art. 36, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico sono insorte difformità interpretative;
- che in particolare dette difformità hanno riguardato la decorrenza dei termini per la presentazione dell'istanza di accesso agli atti e per il deposito delle memorie difensive;
- che pertanto appare opportuno chiarire, anche in via interpretativa, le regole procedurali relative ai giudizi dinanzi a questa Commissione Disciplinare.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- che entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta degli addebiti da parte della Procura federale l'interessato deve presentare alla stessa Procura federale eventuale istanza di accesso agli atti provvedendo a propria cura e spese alla visione e all'estrazione di copie;
- che entro lo stesso termine l'interessato deve presentare alla Procura federale e alla segreteria di questa Commissione le eventuali proprie controdeduzioni e la richiesta di essere ascoltato in udienza;
- che la segreteria di questa Commissione, ricevuti gli atti dalla Procura federale provvederà ad inviare, a mezzo raccomodata A/R ovvero fax ovvero e-mail ovvero telegramma all'indirizzo dell'interessato risultante all'Albo del Settore Tecnico, l'avviso della data di fissazione dell'udienza dibattimentale;
- che tra la data di invio di tale avviso e la data di udienza intercorreranno almeno venti giorni;
- che l'interessato entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'avviso di udienza ha facoltà di presentare ulteriore memoria difensiva nonché richiesta di essere sentito personalmente ovvero per tramite di un difensore di fiducia munito di rituale procura con facoltà di accordarsi con la stessa Procura federale per l'applicazione della sanzione in forma ridotta, salvo in questo caso la potestà della Commissione disciplinare di verificare la correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione indicata.

Pubblicato in Firenze il 24.03.2011

*Il Segretario
Paolo Piani*

*Il Presidente
Roberto Baggio*